

11 dicembre 1998, n. 14002

Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico



Ritorno
all'indice



Aiuto

La presente deliberazione della Giunta provinciale fornisce i criteri e le modalità di adeguamento della classificazione delle aree prevista dalla [L.P. n° 6/91](#) con la classificazione prevista dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#) recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

11 dicembre 1998, n. 14002

Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico.

(B.U.R. 26 gennaio 1999, n. 5/I-II)

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, recante "Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1998", contempla, tra le altre, disposizioni in materia di inquinamento acustico volte ad assicurare l'adeguamento della normativa provinciale alla normativa statale.

L'[articolo 60](#) della legge provinciale n. 10/1998 stabilisce che, ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina prevista dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad esclusione dell'[art. 10, comma 4](#), e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal medesimo articolo, e contestualmente abroga, ad esclusione di alcuni articoli tassativamente indicati, le disposizioni di cui alla [legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6](#).

Il successivo [comma 10](#) della legge provinciale n. 10 del 1998 prevede inoltre l'approvazione, entro novanta giorni, da parte della Giunta provinciale di una deliberazione volta a stabilire le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore sul territorio.

Essendo state approvate da settantacinque Comuni le classificazioni in aree, secondo le definizioni di cui all'allegato A della legge provinciale n. 6 del

1991 e degli articoli 2 e 3 del relativo regolamento di esecuzione, e non risultando, peraltro, le medesime conformi alla classificazione del territorio comunale come riportata nella [tabella A](#) dell'Allegato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore", si rende necessaria la predisposizione di una tabella comparativa tra le due tipologie di classificazione, per permettere l'ordinato passaggio dalla normativa provinciale a quella nazionale ai fini dell'applicazione dei limiti ammissibili del rumore sul territorio.

Ai fini della predisposizione della suddetta tabella, si è resa pertanto necessaria una previa verifica in ordine alla eventuale sussistenza di corrispondenza tra le classi di cui alla normativa provinciale con quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 novembre 1997.

Detta verifica ha evidenziato una precisa corrispondenza tra alcune classi individuate dall'allegato A della legge provinciale n. 6 del 1991 e dagli articoli 2 e 3 del relativo regolamento di esecuzione con alcune classi individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e, segnatamente, tra le classi della disciplina provinciale denominate "Aree prevalentemente residenziali", "Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici" nonché "Aree commerciali ed aree abitative urbane attraversate da vie principali di traffico", rispettivamente con le classi II ("Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"), III ("Aree di tipo misto"), nonché IV ("Aree di intensa attività umana") previste dalla normativa nazionale anzidetta.

Pertanto, trovando le classi II, III e IV della normativa nazionale un corrispondente preciso nelle classi della normativa provinciale sopra indicate, appare opportuno mantenere inalterata detta corrispondenza, così come precisato nella tabella di comparazione riportata nell'allegato che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.

Diversamente, non riscontrandosi una perfetta coincidenza tra normativa provinciale e normativa nazionale in ordine alle aree di tipo produttivo e alle aree che appaiono meritevoli di particolare protezione, si rende necessario determinare, relativamente a queste, i criteri di corrispondenza.

Per quanto riguarda le prime, ossia le aree a carattere produttivo, la comparazione automatica tra categorie della normativa provinciale e classi previste dal legislatore nazionale non risulta ammissibile, in quanto, a fronte

della previsione della legge provinciale n. 6 del 1991 di un'unica categoria relativa alle aree a carattere produttivo, denominata dall'allegato A della medesima legge "aree produttive", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 prevede due distinte tipologie di aree produttive, distinguendo una classe V (aree prevalentemente industriali) da una classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'art. 1, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 4 agosto 1992, n. 12-65/Legisl., che approva il regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, stabilisce che "ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, per le zone diverse da quelle definite come aree produttive dal presente regolamento, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale)", escludendo pertanto, nello spirito della normativa statale, dall'ambito di applicazione del cd. "criterio differenziale" le sole zone a carattere produttivo.

Considerato che la classe VI ("Aree esclusivamente industriali") del D.P.C.M. 1 marzo 1991 ora richiamato è stata ripresa anche dal recente D.P.C.M. 14 novembre 1997 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, essa figura quale unica classe per la quale è sancita esplicitamente la non applicabilità del cd. "criterio differenziale" e posta, in secondo luogo, l'assenza di criteri oggettivi e chiari per delineare la portata del concetto di "prevalenza" al fine di operare una corrispondenza tra le "aree produttive" della legislazione provinciale con la classe V "Aree prevalentemente industriali" della normativa nazionale, appare opportuno stabilire, per continuità, la corrispondenza tra la classe "aree produttive" della legge n. 6 del 1991, in ordine alla quale, come sopra descritto, risulta non applicabile il cd. "criterio differenziale", alla sola classe VI "Aree esclusivamente industriali" del D.P.C.M. sopra citato.

Per quanto riguarda invece le aree meritevoli di particolare protezione, la scelta è stata operata nel senso di raggruppare in un'unica categoria le aree individuate dalla legge provinciale n. 6 del 1991 come "Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e riposo", "Aree residenziali protette", "Aree agricole, a bosco e a pascolo", nonché "Aree a parco e riserva naturale e biotopo" e di stabilire una corrispondenza tra questa unica categoria e la classe I del D.P.C.M. 14 novembre 1997 denominata, appunto, "Aree particolarmente protette".

La tabella comparativa che deriva dalle sopra descritte operazioni consente, come anticipato, l'ordinato passaggio dalle disposizioni provinciali al regime normativo statale, senza peraltro escludere la necessità per le singole amministrazioni comunali di procedere ad una eventuale rivisitazione della classificazione effettuata a garanzia di una migliore e completa aderenza alle prescrizioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- visti l'art. 4, comma 4, e l'allegato A della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, recante "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico";
- visti gli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Legisl., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;
- visto l'art. 60, commi 1 e 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, recante "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

d e l i b e r a

- 1) di approvare la tabella, riportata nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzata ad individuare la corrispondenza delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, recante "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico", con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale, [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#) (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), garantendo, per ogni singola classe, il rispetto dei nuovi limiti massimi ammissibili del rumore;
- 2) di disporre che la presente deliberazione ha effetto con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
- 3) di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
C. ANDREOTTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

| Allegato A – L.P. n. 6/91 Artt. 2 e 3 del D.P.G.P. 4 agosto 1992 n. 12-65/Leg. | D.P.C.M. 14 novembre 1997 |
|--|---|
| Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura di riposo. Aree residenziali protette. Aree agricole, a bosco e a pascolo. Aree a parco e riserva naturale e biotopo. | I Aree particolarmente protette |
| Aree prevalentemente residenziali | II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale |
| Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici | III Aree di tipo misto |
| Aree commerciali ed aree abitative urbane attraversate da vie principali di traffico | IV Aree di intensa attività umana |
| Aree produttive | VI Aree esclusivamente industriali |

N.B.: *si provvede alla pubblicazione della presente deliberazione in quanto il testo della medesima, quale inserito nel BUR n. 54/I-II del 29 dicembre 1998, risulta incompleto.*